

Consorzio Universitario di Siracusa - Giovanni Paolo II -



Priolo G., 21/10/2020

Prot.n.110/2020 PEC

c.a. Al Magnifico Rettore
c.a. Prof. Salvatore Cuzzocrea
Università degli Studi di Messina
P.zza Pugliatti, 1
98122 MESSINA

Oggetto: Convenzione Confcommercio di Siracusa.

Allegata alla presente inviamo copia della Convenzione Confcommercio già firmata dal Presidente del Consorzio Universitario di Siracusa e dal Presidente della Confcommercio di Siracusa.

Si prega di voler prendere visione del suddetto documento e di volerlo rinviare debitamente firmato.

L'occasione ci è gradita per porgerVi distinti saluti.

II Presidente

(Sebastiano Caporale







CONVENZIONE

TRA

L'Università degli Studi di Messina,
Consorzio Universitario di Siracusa,
già Consorzio Universitario Megara Ibleo
E
Confcommercio – Imprese per l'Italia – Associazione Provinciale di Siracusa

PREMESSO CHE

- ✓ nella moderna società della conoscenza, la formazione continua, le competenze, la professionalità e le esigenze d'innovazione rappresentano una necessità fondamentale, prioritaria e irrinunciabile per l'Italia come per tutte le Nazioni europee e del mondo civile;
- ✓ in linea con i principi e le finalità dell'Università degli Studi di Messina in merito al conseguimento di un'interazione più efficace tra il sistema della formazione in Italia e lo sviluppo delle professionalità, appare quanto mai fondamentale il perseguimento dell'accrescimento culturale, professionale ed economico della società;
- ✓ la formazione accademica, per il suo elevato livello qualitativo ed il suo approccio interdisciplinare, fornisce strumenti culturali idonei a conseguire una conoscenza approfondita ed accurata dei fenomeni su richiamati.

CONSIDER ATO CHE

l'Università ai sensi dell'art. 2 dello Statuto (commi 2 e 3) "organizza l'attività didattica e di ricerca, di base ed applicata, e ne favorisce lo sviluppo e la loro reciproca integrazione predisponendo i mezzi ed i servizi necessari, nonché garantisce l'elaborazione, l'innovazione, il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze a vantaggio dei singoli e della collettività, per favorire il progresso culturale, scientifico, economico e sociale";

2







- nel contesto della terza missione culturale e sociale uno dei compiti fondamentali dell'Università è il consolidamento e l'ampliamento delle forme di interazione con il territorio per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società;
- Il Consorzio Universitario di Siracusa ha attivato dall'A.A. 2020/2021 i seguenti Corsi di Laurea in:
- Consulente del Lavoro e scienze dei servizi giuridici (L-14);
- Scienze Politiche, amministrazione e servizi (L-16);
- Corso di Laurea Magistrale a ciclo Unico in: Giurisprudenza (LMG-01).
- È interesse dell'Università degli Studi di Messina, nonché del Consorzio Universitario di Siracusa avviare rapporti con Enti accreditati al fine di sviluppare collaborazioni nella ricerca, nella didattica, nell'aggiornamento e formazione professionale, anche attraverso la sottoscrizione di appositi accordi e Convenzioni;
- La Confcommercio associazione Provinciale di Siracusa concorre a promuovere il processo di sviluppo dell'economia italiana e di crescita civile del Paese;
- ai sensi dell'art. 23, comma 4, del vigente Regolamento didattico di Ateneo, "Nel rispetto della normativa vigente, possono essere riconosciute nella misura stabilita dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio e, secondo criteri predeterminati nei Regolamenti dei corsi, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Ateneo abbia concorso, anche in applicazione di apposite Convenzioni. La disciplina di dettaglio del riconoscimento dei crediti è contenuta nei Regolamenti didattici dei corsi di studio";

VISTI

- √Il Regolamento didattico di Ateneo dell'Università degli Studi di Messina;
- ✓Il Regolamento dei corsi di Alta Formazione dell'Università per effetto del quale sia i Master di I° e II° livello, sia i Corsi di Perfezionamento, i Corsi di Formazione e di Aggiornamento Professionale, "possono essere istituiti anche in collaborazione con altre Università, Enti e soggetti pubblici e privati";
- ✓ La legge 19 novembre 1990 n.341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitari, in particolare, l'art.8;
- ✓II decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, recante il regolamento dell'autonomia didattica degli Atenei, così come modificato dal D.M.270/2004:
- ✓II decreto ministeriale 4 agosto 2000, relative alla determinazione delle classi delle lauree universitarie.
- ✓La legge 30 dicembre 2010, n. 240;

CONVENGONO

P







ART.1-OGGETTO DELLA CONVENZIONE

a) La presente Convenzione ha per oggetto la cooperazione tra le Parti al fine di sviluppare una serie di progettualità finalizzate alla predisposizione ed alla diffusione di iniziative di carattere formative ed accademico, nonché all'incremento ed alla valorizzazione dell'aggiornamento professionale dei lavoratori all'interno delle aziende e del mondo professionistico in generale.

ART.2-PRINCIPALI FORME DI COLLABORAZIONE

- a) L'Univerisità degli studi di Messina, il Consorzio Universitario di Siracusa e la Confcommercio intendono dare corso alla presente Convenzione attraverso la definzione di alcune forme di collaborazione, cui far riferimento nel raggiungimento degli obbiettivi comuni, tra le quali:
 - 1. Predisposizione di attività pianificate di alta formazione, finalizzate alla creazione di figure professionali ad hoc e tali da agevolare l'accesso diretto al mondo del lavoro. A tal fine,nel quadro della collaborazione prevista dalla presente convenzione, l'Università e il Consorzio Universitario di Siracusa potranno concordare e definire l'organizzazione di Corsi di Formazione continua previste dalla disciplina vigente;
 - 2. Istituzione di percorsi di aggiornamento professionale, volti allo sviluppo qualitativo e quantitativo del capitale umano, inteso quale fattore decisivo per assicurare lo sviluppo scientifico, economico e sociale del Paese;
 - 3. Definizione di progetti di ricerca congiunti, da sviluppare, tutelare e promuovere in quanto valore in sé e secondo il dettato costituzionale, per l'incremento culturale del Paese e come fonte di nuove idee e nuovi avanzamenti nella conoscenza.
 - 4. Sviluppo di politiche per le famiglie, i giovani, i lavoratoni diversamente abili e qli anziani, volte ad agevolare l'inserimento nel contesto sociale, culturale e lavorativo del territorio di riferimento.
 - 5. Consentire ai dipendenti di acquisire esperienze dirette del mondo accademico attraverso visite guidate presso i poli universitari e la partecipazione ad eventi promossi dall'Ateneo finalizzati ad orientamento universitario;
 - 6. Avvio di laboratori per il riconoscimento delle abilità e lo sviluppo delle vocazioni nelle aree individuate congiuntamente con l'Ente;
 - 7. Organizzazione di interventi di formazione di gruppi di lavoro misti Ente-Università per la condivisione di saperi e competenze per l'accesso;
 - 8. Riconoscimento come attività di tirocinio curriculare ed extracurriculare delle attività e delle esperienze formative prestate dagli studenti presso l'Ente, purché ritenute coerenti con il curriculum degli studi, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art.3 - RICONOSCIMENTO DEGLI STUDI PREGRESSI E DELLE ESPERIENZE FORMATIVE

1 a.L'Università di Messina si impegna al riconoscimento di crediti formativi universitari, denominati CFU, inerenti alle conoscenze, alle abilità professionali ed alle attività esperienziali, lavorative e formative realizzate presso l'Ente o nell'esercizio

P

3







dell'attività professionale, in coerenza con la normativa di riferimento e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo e dai singoli Regolamenti didattici interni.

- 1.b.Lo studente che intenda iscriversi ai corsi di studio per i quali è stato concordato il riconoscimento dei crediti formativi, dovrà presentare la certificazione attestante il dettaglio delle materie oggetto d'esame e il curriculum vitae.
- 1.c.Ulteriori esperienze formative acquisite secondo la normativa vigente e debitamente certificate potranno essere valutate dal competente organo accademico per il riconoscimento di ulteriori crediti formativi.

Tutte le valutazioni relative al riconoscimento dei CFU vengono effettuate esclusivamente ad personam.

ART. 4- IMPEGNI DEI CONVENZIONATI

a. Con l'adesione alla presente Convenzione, la Confcommercio si impegna ad informare, propagandare ed orientare i propri iscritti alla formazione universitaria e post universitaria, ai Corsi di Formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale delle Parti.

b.Potranno essere previste forme di collaborazione anche in termini di specifica docenza, testimonianza o compresenza, ai corsi e/o seminari organizzati dall'Università degli studi di Messina e dal Consorzio Universitario di Siracusa.

c. Nel quadro della presente cooperazione la Confcommercio, si impegna a collaborare, mediante l'ammissione al tirocinio professionale, alla formazione degli studenti anche c/o le strutture ad essa associate.

ART.5 - DURATA E RINNOVO

- a. La presente Convenzione produce effetto a partire dalla data di sottoscrizione e dall'anno accademico 2020/2021, ha durata triennale e potrà essere rinnovata mediante accordo scritto tra le parti.
- b. Ciascuna parte potrà recedere anticipatamente, mediante preavviso di almeno tre mesi da comunicarsi tramite PEC.
- c. In caso di recesso, verranno comunque rispettati gli impegni assunti verso gli studenti già iscritti ai corsi attivi al Consorzio Universitario di Siracusa.
- d. L'Università di Messina, il Consorzio Universitario di Siracusa e la Confcommercio si impegnano a definire e ad apportare alla presente Convenzione, le modifiche ritenute necessarie ai fini del raggiungimento dei rispettivi obiettivi. Le parti potranno adottare, nel caso di cambiamenti strutturali o di contenuto didattico, le modifiche apportate da nuove disposizioni normative in materia universitaria.

ART.6-INFORMAZIONI RISERVATE

a. Le Parti, come sopra rappresentate, si obbligano reciprocamente a mantenere e a far mantenere da tutti i loro dipendenti, collaboratori, incaricati, fino a che gli stessi mantengano tale qualità e sono al termine del loro rapporto, il più stretto riserbo sulla documentazione e su tutte le informazioni, notizie, concetti, idee, procedimenti e metodi e/o dati tecnici, anche se non espressamente

P

4







qualificati di volta in volta come confidenziali e/o riservati e/o segreti di cui siano comunque venuti a conoscenza nello svolgimento delle attività che ne costituiscono oggetto.

- b. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le Parti, in persona come sopra, si obbligano a:
- non comunicare e/o divulgare a terzi l'esistenza ed il contenuto della documentazione e di tutte le relative e/o connesse informazioni;
- Proteggere la documentazione e tutte le relative e/o connesse informazioni con ogni cautela e precauzione al riguardo necessaria;
- Consentire l'accesso e l'uso della documentazione e delle informazioni solo a persone espressamente autorizzate, rendendole previamente edotte delle finalità del medesimo accesso ed uso, nonché degli obblighi di segretezza e di riservatezza analogamente a quanto previsto nel presente atto.

ART.7- DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

- Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione e dall'applicazione del presente accordo.
- b. Qualora si verifichi una qualsivoglia controversia in relazione all'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione, le Parti si obbligano, prima di dare inizio a procedure contenziose, a valutare in buona fede e con spirito collaborativo l'utilità di assoggettare la controversia procedura conciliativa al fine di giungere ad un accordo amichevole che definisca la controversia. In questo caso le Parti s'impegnano a non iniziare alcuna azione legale, se non dopo la conclusione della procedura conciliativa che, salvo differimenti espressamente concessi dalle Parti, dovrà concludersi entro il termine di 90 (novanta) giorni dal suo inizio.
- Qualora la procedura fallisca e non fosse possibile raggiungere tale accordo, si ricorrerà in giudizio per il quale sarà competente il Foro di Messina.

ART.8 - DISPOSIZIONI FINALI

- Nessun accordo che estenda o modifichi qualsiasi termine o clausola di questa Convenzione sarà vincolante per le Parti se non riportato per iscritto ed espressamente accettato da tutte le Parti.
- b. La presente Convenzione viene siglata a titolo gratuito e non prevede oneri a carico delle Parti.

ART. 9 - SOTTOSCRIZIONE, REGISTRAZIONE ED IMPOSTA DI BOLLO

La presente Convenzione viene sottoscritta digitalmente e soggetta a registrazione solo in caso d'uso. In tal caso le spese saranno a carico della Parte richiedente.

Essa è, altresì, soggetta ad imposta di bollo che verrà assolta da

St. Rs. t.ll